

**DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI PRESSO
STRUTTURE IN PROPRIETÀ O IN DISPONIBILITÀ DI OPERA
UNIVERSITARIA**

Tra le Parti:

- OPERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, di seguito denominata Opera, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede in Trento, via T. Gar n. 29, C.F. n. 80003390228;
- EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ON COOPERATIVE AND SOCIAL ENTERPRISES, di seguito denominata EURICSE, con sede in Trento, Via San Giovanni n. 36, C.F. n. 96080180225;

ART. 1 – OGGETTO

L'Opera assegna ad EURICSE un appartamento arredato, ubicato in via Dordi 8 a Trento, unicamente per l'ospitalità di ricercatori e/o collaboratori di EURICSE, che collaborano con la Fondazione in qualsiasi ambito di ricerca.

ART. 2 – RECESSO

Le parti si riservano la facoltà di recedere dagli obblighi assunti dandone preavviso alla controparte almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERA

Sono a carico dell'Opera:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui all'art. 1;
- b) la pulizia di fine permanenza negli alloggi di cui all'art. 1;

ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DI EURICSE

Sono a carico di EURICSE:

- a) la comunicazione all'Opera dei nominativi dei ricercatori e/o collaboratori che collaborano con EURICSE che vengono ospitati e la durata della permanenza;
- b) la pulizia ordinaria degli alloggi assegnati;
- c) al termine del rapporto contrattuale, per scadenza o revoca dello stesso, la restituzione all'Opera, liberi da persone e/o cose, di tutti gli alloggi e beni consegnati, in condizioni almeno pari a quelle in cui versavano al momento della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 5 - CORRISPETTIVI

Per l'utilizzo dell' alloggio di cui all'art. 1, per il periodo 01.01.2015-31.12.2015, EURICSE corrisponderà all'Opera una retta mensile pari ad € 600,00 (seicento/00), comprensiva di tutte le spese (utenze, spese condominiali).

EURICSE verserà all'Opera la somma di cui al punto precedente, non assoggettata ad IVA, in quanto rientrante nell'attività istituzionale dell'Opera, sul conto di tesoreria dell'Opera, alle seguenti scadenze:

- € 3.600,00 entro il giorno 30.06.2015;
- € 3.600,00 entro il giorno 31.12.2015.

ART. 6 - CONTROLLO E VERIFICHE

L'Opera potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, senza obbligo di preavviso, in tutti gli alloggi assegnati a EURICSE, al fine di verificare l'andamento della gestione e che i soggetti ospitati corrispondano alle categorie di utenti previste nel presente atto.

ART. 7 – SPESE DI MANUTENZIONE

È fatto divieto ad EURICSE, senza preventivo consenso scritto dell'Opera, di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti.

ART. 8 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

EURICSE esonera espressamente l'Opera da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo degli alloggi.

ART. 9 – INADEMPIMENTO

L'inadempimento da parte di EURICSE anche di una sola delle clausole del presente atto ed in particolare il mancato pagamento, totale o parziale, anche di una sola rata, decorsi 10 (dieci) giorni dalla convenuta scadenza, produrrà, *ipso jure*, la risoluzione della stessa (art. 1456 C.C.), fatto salvo diverso accordo tra le Parti.

ART.10 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'attività di EURICSE dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera Universitaria, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, e pubblicato sul sito istituzionale di Opera Universitaria, pena la risoluzione dei rapporti contrattuali.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti sono tenute reciprocamente al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alle norme contenute nella Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e nel Codice Civile.

Per qualsiasi controversia, la competenza spetta in via esclusiva al Foro di Trento.

Le parti danno atto che il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso come previsto dall'art. 1, parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 trattandosi di atto formato mediante corrispondenza.